

## X LEGISLATURA

### V COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari istituzionali e statutari, forma di governo, elezioni, disciplina del referendum, autonomie locali, usi civici, rapporti esterni e con l'Unione europea, organi di garanzia)

#### Verbale n. **150**

Seduta del 16 maggio 2012

		PRESENTI	ASSENTI
Roberto MARIN	Presidente	Sì	
Edoardo SASCO	Vice Presidente	Sì	
Franco IACOP	Vice Presidente	Sì	
Antonio PEDICINI	Segretario	Sì	
Stefano ALUNNI BARBAROSSA			Sì
Roberto ASQUINI		--	--
Edouard BALLAMAN		--	--
Franco BRUSSA		Sì	
Paolo CIANI			Sì
Alessandro CORAZZA		Sì	
Luigi FERONE		Sì	
Daniele GALASSO		Sì	
Igor KOCIJANČIČ		Sì	
Bruno MARINI			Sì
Federico RAZZINI		--	--
Alessia ROSOLEN		Sì	
Alessandro TESINI		Sì	
Mauro TRAVANUT		Sì	
Roberto ASQUINI sostituito da ROSOLEN		Sì	
Edouard BALLAMAN sostituito da ROSOLEN		Sì	
Federico RAZZINI sostituito da PICCIN		Sì	
	TOTALE	15	3

Il giorno 16 maggio 2012, alle ore 15.00, nella sala gialla del Consiglio regionale, si riunisce la V Commissione permanente, con il seguente ordine del giorno:

**1. Approvazione del verbale della seduta precedente.**

**2. Seguito dell'esame della Relazione per l'anno 2011 sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), approvata dalla Giunta regionale il 13 aprile 2012 (generalità n. 632 del 13 aprile 2012).**

**3. Seguito del riesame del disegno di legge n. 179 (Legge comunitaria 2010)**

(Presiede il Presidente MARIN)

Il PRESIDENTE, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Sono le ore 15.30.

Sono presenti alla seduta l'Assessore alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, Elio De Anna, il Direttore centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, dott. Augusto Viola, il Direttore del Servizio integrazione europea, rapporti internazionali e gestione finanziaria, arch. Luciano Pozzecco, accompagnato dalla titolare di posizione organizzativa affari amministrativi, finanziari, contabili, giuridici e legislativi di carattere comunitario e internazionale e della direzione centrale del Servizio integrazione europea, rapporti internazionali e gestione finanziaria, dott.ssa Elena Mengotti, nonché il Direttore del Servizio legislazione e semplificazione della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, dott. Gianfranco Spagnul.

Il PRESIDENTE comunica preliminarmente le sostituzioni dei consiglieri, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del Regolamento interno e la presenza del consigliere Codega ai sensi dell'art. 39 del regolamento stesso. Introduce il **punto 1 dell'ordine del giorno** dichiarando che il verbale della seduta precedente n. 148, messo a disposizione, in mancanza di osservazioni, sarà considerato approvato al termine della seduta.

Prima di passare al successivo punto dell'ordine del giorno, il PRESIDENTE esprime il proprio disappunto sul parere espresso dalla dott.ssa Bortotto in merito alla possibilità di modificare la delibera giunta n. 593/2012 di ripartizione dei fondi per interventi a finanziamento comunitario, come richiesto dalla V Commissione nel parere reso nella seduta del 16 aprile u.s. Precisamente la Commissione aveva espresso parere favorevole con la condizione di destinare 250 mila euro, da detrarre dalla quota di 500 mila euro relativa al Fondo europeo per la pesca 2007-2013 Asse 3 Misura 3.3 Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca, a favore degli interventi previsti dal FEP 2007-2013 Misura 2.2 Pesca nelle acque interne. Il Presidente dà quindi lettura della comunicazione della dott.ssa Bortotto.

Il consigliere TESINI, chiesta e ottenuta la parola in merito alla questione sollevata, precisa che si tratta del parere di un funzionario, mentre l'assessore competente, Violino, non può essere presente a causa di una malattia.

Anche il consigliere TRAVANUT lamenta la "vacanza forzata" dell'assessore Violino, sollecitando il Presidente Tondo a colmare il vuoto di rappresentanza venutosi a creare.

Si passa quindi al

Si passa quindi al **punto 2 dell'ordine del giorno** ed il PRESIDENTE cede la parola al consigliere Cargnelutti nominato come relatore dalla I Commissione, affinché riferisca in merito all'esame delle parti di competenza della Relazione esaminate dalla I Commissione.

Il consigliere CARGNELUTTI dà lettura della relazione che si allega al presente verbale (allegato n. 1).

La consigliera PICCIN, presente in sostituzione del consigliere Razzini, presidente della II Commissione, riferisce che la II Commissione ha preso atto delle parti della relazione di sua competenza (paragrafi III.2 e da III.4 a III.9).

Il Presidente della IV Commissione COLAUTTI riferisce che la Commissione IV ha preso atto delle parti della Relazione di sua competenza.

Il PRESIDENTE, in assenza del Presidente della III Commissione, Venier Romano, riferisce che la III Commissione ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sulla parte di competenza (paragrafo II, limitatamente alla procedura d'infrazione sub n. 8 (2009/2001); paragrafo III.3) della Relazione.

Il PRESIDENTE invita i colleghi ad aprire il dibattito.

Il consigliere IACOP, chiesta e ottenuta la parola, critica la Giunta per non aver presentato per due volte il disegno di legge comunitaria, strumento che consentirebbe alla Regione di esprimere la propria specialità.

In assenza di altre richieste di intervento, il PRESIDENTE pone subito in votazione il parere sulla Relazione per l'anno 2011 sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.

La V Commissione esprime *parere favorevole a maggioranza* e nomina come relatore di maggioranza per l'Aula il consigliere Marin.

Il PRESIDENTE passa al **terzo punto dell'ordine del giorno** cedendo la parola al Presidente della IV Commissione Colautti presente alla seduta per riferire sugli esiti del riesame delle parti di competenza del disegno di legge comunitaria 2010, avvenuto il 9 maggio u.s..

Il Presidente COLAUTTI riferisce che la IV Commissione ha riapprovato le parti di competenza del disegno di legge n. 179; un unico emendamento in materia di caccia era stato presentato dal consigliere Venier Romano, ma non è stato votato benché ci fosse un'ampia convergenza sul contenuto.

Il PRESIDENTE cede la parola al consigliere Baiutti, presente alla seduta in quanto è stato incaricato dalla II Commissione di riferire l'esito dell'esame delle parti di competenza del disegno di legge comunitaria.

Il consigliere BAIUTTI riferisce che la II Commissione, nella seduta dell'8 maggio u.s, ha riapprovato a maggioranza le parti di competenza del disegno di legge comunitaria 2010.

Il PRESIDENTE chiarisce che nella seduta odierna eventuali emendamenti dovranno essere presentati al testo del disegno di legge presentato, poiché nella seduta del 22 marzo il Consiglio ha deliberato il rinvio in commissione del provvedimento.

Si passa subito al riesame degli articoli del disegno di legge n. 179.

Gli articoli 1, 2 e 3, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, sono *approvati*.

Prima di passare all'articolo 4 interviene il consigliere CORAZZA per chiedere i motivi del rinvio del provvedimento in Commissione; ricorda che in Aula il PDL aveva chiesto un approfondimento con l'avvallo della Lega, chiede quindi se c'è qualche articolo da modificare in materia di commercio, o di caccia.

Chiesta e ottenuta la parola, il consigliere BAIUTTI interviene per dichiarare che c'è l'esigenza di sbloccare una situazione di stallo, in particolare per quanto riguarda gli orari dei negozi; auspica che il provvedimento arrivi di nuovo presto in Aula.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, singolarmente e nell'ordine, gli articoli da 4 a 14 che vengono *approvati*.

Sono stati presentati alcuni emendamenti la cui raccolta è allegata al presente verbale e di cui costituiscono parte integrante (allegato n. 2).

Passando all'articolo 15, il PRESIDENTE illustra l'emendamento 15.0.1 con cui si intende modificare il testo dell'articolo 15 come già proposto nel precedente esame in V Commissione.

Il consigliere GALASSO interviene per invitare i presentatori a ritirare gli emendamenti riguardanti la caccia per ripresentarli in Aula.

Il PRESIDENTE e la consigliera PICCIN ritirano gli emendamenti presentati tranne, rispettivamente, l'emendamento modificativo dell'articolo 15 e l'emendamento 15 bis.2.

L'emendamento 15.0.1, posto in votazione, viene approvato. L'articolo 15, posto in votazione nel testo emendato, viene *approvato*.

L'emendamento 15 bis.2, posto in votazione dopo l'illustrazione della consigliera PICCIN, viene *approvato*.

L'articolo 16, posto in votazione, viene *approvato*.

Il consigliere IACOP illustra l'emendamento 16 bis.1 diretto a introdurre il divieto di imporre con atti regionali adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive europee.

Il consigliere GALASSO interviene dichiarando di condividere il contenuto dell'emendamento appena illustrato, ma invita il presentatore a ritirarlo per fare una verifica con gli uffici.

Il PRESIDENTE interviene per ricordare di avere già proposto l'inserimento di una norma simile nell'ordinamento regionale.

Il consigliere IACOP ritira quindi l'emendamento 16 bis.1.

L'articolo 17, posto in votazione, viene *approvato*.

Terminata la votazione degli articoli, il PRESIDENTE invita a intervenire per le dichiarazioni di voto.

I consiglieri CORAZZA e BAIUTTI preannunciano l'astensione dal voto.

Il disegno di legge n. 179, posto in votazione nel suo complesso, viene *riapprovato a maggioranza*.

La V Commissione nomina relatori di maggioranza i consiglieri Marin e Piccin; preannunciano la presentazione di relazioni di minoranza i consiglieri BAIUTTI e CORAZZA.

La V Commissione stabilisce che le relazioni debbano essere depositate entro sette giorni dalla trasmissione del testo proposto dalla Commissione.

Prima che il Presidente dichiari chiusa la seduta, il consigliere IACOP chiede che in una prossima seduta vengano invitati in Commissione, per un'audizione, gli amministratori temporanei delle comunità montane, ritenendo opportuno che riferiscano sullo stato di attuazione della legge regionale istitutiva delle unioni dei comuni montani, essendo inoltre scaduti alcuni termini previsti per gli adempimenti della Giunta regionale. Propone inoltre di effettuare una visita a Strasburgo; anche la consigliera PICCIN interviene per condividere la proposta.

Il PRESIDENTE, preso atto delle richieste, conclusi i lavori previsti, dichiara chiusa la seduta.

Sono le ore 16.30.

IL PRESIDENTE  
Roberto Marin

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Antonio Pedicini

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.  
Anna Leone

## NOTA PER IL VICEPRESIDENTE CARGNELUTTI

La I Commissione, nella seduta dell'8 maggio 2012, ha esaminato la parte di competenza della Relazione per l'anno 2011 sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

La I Commissione si doveva esprimere, nell'ambito del paragrafo II della Relazione dedicato alle procedure d'infrazione, limitatamente alla procedura d'infrazione 2008/4908 di cui al punto 7 riguardante le concessioni del demanio pubblico marittimo.

Erano presenti l'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione SAVINO, il dott. SPAGNUL, direttore del Servizio legislazione e semplificazione della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, in rappresentanza dell'Assessore Garlatti, e la dott.ssa MANCA, Ragioniere generale.

Il dott. SPAGNUL, ottenuta la parola, ha brevemente informato i consiglieri sullo stato dell'iter della procedura d'infrazione in esame; in particolare, dopo aver rinvio a quanto già esaurientemente esposto nella relazione allegata alla deliberazione giunta n. 632 del 13 aprile 2012, ha precisato che si tratta di una procedura ormai conclusa in quanto la norma del codice della navigazione che aveva dato luogo alla contestazione europea, norma a cui faceva rinvio la normativa regionale, è stata nel frattempo abrogata e ciò ha comportato l'archiviazione del contenzioso.

E' intervenuto il consigliere MORETTON per sapere se, in conseguenza dell'intervenuta abrogazione della norma statale di riferimento, trova diretta applicazione nella nostra regione la nuova normativa statale in linea con la direttiva dell'Unione Europea o se è necessario adottare una norma regionale di recepimento.

Il dott. SPAGNUL ha chiarito che la disciplina regionale conserva una propria autonomia che prescinde dall'avvenuta abrogazione della norma statale per cui continuano trovare applicazione le norme regionali.

La dott.ssa MANCA ha, a sua volta, precisato che nessuna delle gare pubbliche nel frattempo bandite dalla Regione per le concessioni demaniali è stata in qualche modo condizionata dall'abrogazione della norma statale.

Ha preso quindi la parola il consigliere CORAZZA per sapere a che punto è la vicenda relativa al triestino Marcello De Finizio dopo la clamorosa protesta inscenata da quest'ultimo per avere garanzie sulla proroga della sua concessione demaniale sulla riviera di Barcola.

L'Assessore SAVINO ha risposto che il De Finizio è stato ricevuto sia da lei, sia da un Sottosegretario di Stato per cui ha avuto modo di esprimere le proprie ragioni; in ogni modo, egli ha ottenuto una proroga della concessione fino al 2015, come tutti gli altri casi analoghi al suo.

A questo punto, non essendoci altri interventi, la Commissione ha deliberato, a maggioranza, di dare mandato al Vicepresidente affinché riferisca alla V Commissione quanto emerso dal dibattito.



V COMMISSIONE PERMANENTE

**RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI**

al

DISEGNO DI LEGGE N. 179

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)>>

riapprovato nella seduta del 16 maggio 2012

## **DDL 179**

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)>>

Proponente: Marin  
Emendamento modificativo

### Art. 15

L'art. 15 è sostituito dal seguente:

<<Art. 15  
(Modifica all'articolo 30 della legge regionale 6/2008)

1. All'articolo 30 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima del comma 3 bis è inserito il seguente:

<<3.1. Gli abbattimenti sono annotati sul tesserino regionale di caccia prima dell'apposizione del contrassegno inamovibile agli ungulati e, negli altri casi di fauna non compresi nel comma 3 bis, prima di raccogliere la fauna abbattuta.>>;

b) al comma 3 bis le parole <<capi abbattuti>> sono sostituite dalle seguenti: <<capi di fauna migratoria abbattuti della specie anatidi>>.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 16/05/2012

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 16/05/2012

**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 150 dd.** 16/05/2012

### **EMENDAMENTO 15.0.1**

## **DDL 179**

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)>>

Proponente: Piccin  
Emendamento modificativo

### Art. 15

Dopo il comma 1 dell'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

1 bis. Dopo l'articolo 26 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:

#### Art. 26 bis (Cani da traccia)

1. Le Province disciplinando la materia secondo i propri ordinamenti, provvedono all'abilitazione di conduttori e cani da traccia, previa organizzazione di corsi obbligatori di formazione ed esami finali. Le Province provvedono altresì ad individuare le razze canine ammissibili ad abilitazione.
  2. Le abilitazioni conseguite presso le amministrazioni Provinciali hanno validità nell'intero territorio regionale. Le abilitazioni dei conduttori e dei cani conseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge rimangono valide.
  3. L'attività di recupero è svolta con l'utilizzo dell'arma da parte del recuperatore abilitato, nel rispetto dell'articolo 13 della legge 157/1992, ogni giorno della stagione venatoria compreso i martedì e venerdì, senza limiti di orario e fino a due giorni dopo la chiusura della stagione venatoria nell'intero territorio regionale.
  4. Le Province e le forze dell'ordine possono ricorrere all'ausilio dei recuperatori regolarmente abilitati anche per il recupero di capi feriti a seguito di incidenti stradali durante tutto il periodo dell'anno.
  5. I recuperatori abilitati, in deroga alla disposizioni di cui all'articolo 14, della legge regionale 21/1993, possono raccogliere e trasportare la fauna rinvenuta presso siti di stoccaggio anche temporanei e sono obbligati a comunicare degli esiti del recupero all'autorità che ne ha richiesto l'intervento.
  6. Ogni Provincia ha facoltà di istituire un albo dei recuperatori abilitati. Le Province devono rilasciare ai recuperatori abilitati un tesserino sul quale deve essere obbligatoriamente annotata l'attività di recupero. Per l'iscrizione a detto albo, le Province hanno altresì facoltà di richiedere ai recuperatori idonea polizza assicurativa.»>.
- 1 ter. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 6/2008 le parole: "di tiro a bersaglio mobile e a bersaglio fisso da effettuarsi, anche in provincia diversa da quella di residenza, sui campi di tiro a volo e sui poligoni di tiro a segno" sono abrogate.

## **EMENDAMENTO 15.1**

## DDL 179

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)>>

1 quater. Il comma 6 dell'articolo 29 della legge regionale 6/2008 è così sostituito: "La domanda di ammissione all'esame di cui al comma 4 è corredata dal certificato medico rilasciato dall'AS.S. o da un ufficiale medico militare attestante l'idoneità all'esercizio venatorio e dal certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato presso poligoni di tiro a segno nazionale."

1 quinquies. Dopo il comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 6/2008 è aggiunto il seguente: "4 bis. Fino a quando tutti i cacciatori residenti in Friuli Venezia Giulia, che abbiano presentato regolare domanda di ammissione in una Riserva di caccia della Regione, non siano stati assegnati ad una Riserva, i cacciatori residenti al di fuori del territorio regionale non possono ottenere la qualifica di socio nelle Riserve stesse."

1 sexies. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 6/2008:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) da 25 a 200 euro per chi abbatte, cattura o detiene, in violazione di quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti, esemplari di fauna selvatica appartenenti a specie cacciabili, che e', in ogni caso, confiscata.";

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) a 100 a 600 euro nel caso di caccia da appostamento al beccaccino, di caccia alla posta alla beccaccia, nonché in caso di caccia al camoscio, muflone e daino in forma diversa da quella di selezione.";

c) la lettera j) è sostituita dalla seguente: "j) da 50 a 300 euro per la vendita a privati e la detenzione da parte di questi di reti da uccellazione, nonché per la produzione, detenzione e vendita di trappole per la fauna selvatica che sono, in ogni caso, confiscate.";

1 septies. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente: «1 bis. Per le lettere c), f) e j) si applica il comma 1 dell'articolo 8 della legge 689/1981.».

1 octies. Dopo l'articolo 44 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:

«Art 44 bis  
(Richiami vivi)

1. Sono utilizzabili come richiami vivi, oltre alle forme domestiche e a fenotipo mutato, gli uccelli appartenenti alle specie cacciabili, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 24/1996.

2. I richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili e tutti gli anatidi, sono identificati mediante contrassegno inamovibile.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 16/05/2012

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 16/05/2012

**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 150 dd.** 16/05/2012

## EMENDAMENTO 15.1

## **DDL 179**

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)>>

Proponente: Piccin  
Emendamento modificativo

### Art. 15

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

<<Art. 15 bis  
(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14/1987)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica) è inserito il seguente:

<<1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è consentito, altresì, l'uso dell'arco non inferiore a 50 Libbre e con obbligo di utilizzo di punte specifiche da caccia di peso complessivo non inferiore a 350 grs.>>.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 16/05/2012

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 16/05/2012

**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 150 dd.** 16/05/2012

**EMENDAMENTO 15 bis.1**

## **DDL 179**

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)>>

Proponente: Piccin, Marin  
Emendamento modificativo

### Art. 15

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

<<Art. 15 bis  
(Modifiche all'art. 2 della legge regionale 21/1993)

Al comma 3 dell'articolo 2 prima delle parole <<L'uso del fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 a ripetizione semiautomatica è consentito purché il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.>> sono inserite le seguenti: <<Nella zona faunistica delle Alpi,>>.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 16/05/2012  
**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 16/05/2012  
**ESITO DELL'ESAME:** APPROVATO  
**ALLEGATO AL VERBALE N. 150 dd.** 16/05/2012

**EMENDAMENTO 15 bis. 2**

## **DDL 179**

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)>>

Proponente: Piccin, Marin  
Emendamento soppressivo

### Art. 15

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

#### Art. 15 bis

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 26/2002)

Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia.) le parole <<e all'obbligo di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura>> sono abrogate.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 16/05/2012

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 16/05/2012

**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 150 dd.** 16/05/2012

**EMENDAMENTO 15 bis. 3**

## **DDL 179**

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)>>

Proponente: Piccin  
Emendamento modificativo

### Art. 15

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

<<Art. 15 bis  
(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 24/1996)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) è sostituito dal seguente:

<<1. Nel Friuli Venezia Giulia l'addestramento e l'allenamento dei falchi, anche per uso di caccia, è acconsentito tutti i giorni dell'anno anche al di fuori delle zone di addestramento dei cani, con utilizzo di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della Legge 157/1992, purché proveniente da allevamento e debitamente marcata.>>;

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 è inserito il seguente:

<<1 bis. I falconieri effettuano l'attività di addestramento e allenamento dei falchi nella Riserva di caccia di appartenenza. I falconieri non appartenenti ad alcuna riserva di caccia effettuano l'attività di addestramento e allenamento nella Riserva di caccia del Comune di residenza.>>.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 16/05/2012

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 16/05/2012

**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 150 dd.** 16/05/2012

**EMENDAMENTO 15 bis. 4**

## DDL 179

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)>>

Proponenti: Iacop, Baiutti, Travanut, Tesini  
Emendamento aggiuntivo

### Art. 16

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

#### <<Art. 16 bis

(Divieto di introduzione di adempimenti aggiuntivi alle Direttive dell'Unione Europea)

1. I regolamenti regionali e gli altri atti a contenuto normativo di competenza della Giunta regionale o di altri organi regionali, recanti norme di recepimento o di attuazione di atti normativi dell'Unione Europea, non possono imporre adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dagli atti normativi medesimi.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua i regolamenti regionali e gli altri atti a contenuto normativo di propria competenza alla disposizione di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge di revisione degli atti legislativi di recepimento di direttive dell'Unione Europea che stabiliscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.
3. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
  - a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
  - b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
  - c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.>>.

**PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL:** 16/05/2012

**ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL:** 16/05/2012

**ESITO DELL'ESAME:** RITIRATO

**ALLEGATO AL VERBALE N. 150 dd.** 16/05/2012

### **EMENDAMENTO 16 bis. 1**